

## Cartello presso il cantiere edile, quale sanzione applicare?

Domanda: Per la mancata apposizione, presso il cantiere edile, del cartello indicante i dati relativi al titolo abilitativo, l'art. 3 comma 4 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21 della Regione Umbria (B.U.R.U. Serie Generale n. 47 del 8 novembre 2004) prevede una sanzione amministrativa da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo. I responsabili vengono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 5.

L'art. 44 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001 prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili , nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;"

L'apposizione del cartello presso il cantiere edile è generalmente una prescrizione contenuta nel permesso di costruire.

In questo caso, alla luce del principio di specialità di cui all'art. 9 della L. 689/81, ammesso che l' urbanistico-edilizia è una delle materie comprese nella più ampia tematica del "governo del territorio" per cui sarebbe contraddistinta dalla cd. competenza legislativa concorrente, tenuto conto del fatto che la potestà regolamentare spetta alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'omessa apposizione del cartello presso il cantiere edile (norma di dettaglio), quale delle seguenti ipotesi sanzionatorie configura?

1.sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 21/2004.

2.sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 21/2004 e sanzione penale di cui all'art. 44 primo comma lettera a del D.P.R. 380/2001.

3. esclusivamente la sanzione penale.

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Direi decisamente la n.2, per almeno due ragioni. Infatti l'art.44 recita espressamente "ferme le sanzioni amministrative, si applica..." il dettato normativo è chiaro, prevedendo che, al di là di ciò che è disposto in materia dalle singole normative regionali, trovino applicazione le sanzioni di cui alla lett.a) che, diversamente, non avrebbero ragione di essere. Né questo andrebbe in alcun modo a configurare un'ipotesi di bis in idem, proprio alla luce di quanto efficacemente rappresentato proprio da chi di ha posto il quesito. Mi sembra quindi di poter escluder l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art.9 citato nel quesito. Per le aree protette la situazione è speculare, e questo dipende proprio dal fato che le Regioni, in materia di assetto del territorio, in cui ricadono pacificamente l'edilizia e l'urbanistica, sono dotate, appunto, di potestà legislativa di tipo concorrente.

2 maggio 2006

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.